

# **Autorità parentale congiunta per genitori non coniugati**

**dal 1° luglio 2014**

**Formulari e informazioni complete al sito**

<http://www4.ti.ch/poteri/giudiziario/giustizia-civile/autorita-parentale-congiunta/>

**Per aprire il sito direttamente con lo smartphone, leggere il codice sottostante:**



## Autorità parentale congiunta per genitori non coniugati

Genitori **non** coniugati:

L'autorità parentale congiunta **non** è attribuita **automaticamente**; per legge l'autorità parentale spetta alla **madre**.

Coloro che desiderano esercitare assieme l'autorità parentale sul figlio, possono fare una **dichiarazione** comune in tal senso **durante o dopo il riconoscimento da parte del padre**.

Cosa fare:

A. Il padre effettua il **riconoscimento** del figlio.

B. I genitori presentano una **dichiarazione comune**, in cui attestano di:

1. assumersi **congiuntamente** la responsabilità del figlio;
- e**
2. essersi **accordati** in merito alla custodia, alle relazioni personali o alla partecipazione alla cura del figlio e al suo contributo di mantenimento.

C. A chi presentare la dichiarazione:

- **con** il riconoscimento      **Servizio Circondariale Stato Civile**<sup>1</sup>
- **dopo** il riconoscimento      **Autorità regionale di protezione**

- Se un genitore **rifiuta** di rilasciare la dichiarazione, l'altro genitore può chiedere l'autorità parentale congiunta all'Autorità regionale di protezione.
- Le Autorità di protezione **rifiutano l'autorità parentale congiunta soltanto nel caso sia contraria al bene del minore**.

D. Attribuzione degli accrediti per compiti educativi

Dal 1° gennaio 2015<sup>2</sup> i genitori sono chiamati ad accordarsi anche sulla suddivisione degli **accrediti per compiti educativi**.

## Attribuzione di accrediti per compiti educativi art. 52<sup>rbis</sup> OAVS

Gli accrediti per compiti educativi si ripartiscono in base a **chi si occupa in modo preponderante del figlio**:

- ♦ Madre si occupa maggiormente del figlio      **100%** madre
  - ♦ Madre e padre in ugual misura      **50%** ciascuno
  - ♦ Padre si occupa maggiormente del figlio      **100%** padre
- Al momento della dichiarazione sull'esercizio dell'autorità parentale congiunta i genitori possono pronunciarsi anche sull'attribuzione degli accrediti.
  - Qualora essi non lo facciano, hanno tempo **tre mesi** (dalla convenzione) per sottoporre la loro convenzione sugli stessi all'**Autorità regionale di protezione**.
  - Nel frattempo essi sono attribuiti per legge alla madre.
  - Se i tre mesi scadono senza che sia stato trasmesso un accordo, l'Autorità regionale di protezione deve decidere d'ufficio (tramite procedura onerosa) sulla loro assegnazione, basandosi sulla presa a carico effettiva del minore.
  - Nel seguito i genitori possono modificare la ripartizione tramite un accordo scritto, che avrà effetto a partire dall'anno successivo senza l'intervento dell'autorità.
  - I genitori devono conservare la relativa documentazione e presentarla al momento della richiesta della rendita.
  - Gli accrediti per compiti educativi **non** sono prestazioni in denaro versate direttamente agli aventi diritto ma redditi fittizi, di cui si tiene conto al momento del calcolo della rendita. Le persone che si sono occupate di figli d'età inferiore ai 16 anni possono nel caso ottenere una rendita più elevata<sup>3</sup>.

### Formulari e informazioni:

Per **scaricare i formulari** e avere maggiori informazioni sull'Autorità parentale congiunta potete consultare il sito della Camera di protezione al link sottostante o rivolgervi alle Autorità regionali di protezione (i cui recapiti si trovano sul sito):

<http://www4.ti.ch/poteri/giudiziario/giustizia-civile/autorita-parentale-congiunta/>

raggiungibile tramite smartphone, leggendo il codice a destra:



<sup>1</sup> per i costi, cfr. Ordinanza sugli emolumenti in materia di stato civile (OESC) RS 172.042.110, al sito <http://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19995645/index.html>

<sup>2</sup> modifica legislativa dell'Ordinanza sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS).

<sup>3</sup> Per informazioni su questo tema si può consultare l'opuscolo "1.07 Generalità - Accrediti per compiti educativi dal 1° gennaio 2015" <https://www.ahv-iv.ch/p/1.07.i> e rivolgersi alla propria cassa di compensazione AVS <https://www.ahv-iv.ch/it/Contatti/Casse-cantionali-di-compensazione>